

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - domande conseguenti alla cassazione - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17374 del 03/07/2018

Art. 389 c.p.c. - Contenuto - Distinzione da domanda in appello di parte soccombente in primo grado - Restituzione somme pagate in forza di sentenza di appello poi cassata - Presupposti - Preesistenza di un diritto leso - Esclusione - Rilevanza della buona o mala fede dell'"accipiens" - Esclusione - Fattispecie.

L'art. 389 c.p.c. è disposizione che riguarda sia l'esecuzione spontanea che quella coatta e comprende le domande di restituzione e di riduzione in pristino di ciò che è stato pagato in base a sentenza di appello cassata ed a sentenza di primo grado confermata in appello e poi cassata, ma non quelle presentate in appello dal soccombente in primo grado, in previsione dell'eventuale riforma del titolo di condanna. In particolare, la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione non è tenuta, in relazione alle prestazioni eseguite in forza della decisione d'appello annullata, a dimostrare un suo diritto preesistente alla sentenza cassata e da questa leso, poiché la predetta norma tende a ripristinare la situazione di fatto esistente prima di tale sentenza, illegittimamente modificata in virtù di un titolo rescindibile e la cui rescissione opera "ex tunc", senza che vengano in rilievo valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens" rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato una domanda di restituzione perché ritenuta generica e non provata, nonostante il titolo di condanna fosse stato caducato e la sua avvenuta esecuzione non fosse contestata).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17374 del 03/07/2018